

Sentenza n. 296/2026 pubbl. il 06/05/2026  
RG n. 697/2024  
Repert. n. 334/2026 del 07/05/2026  
Sentenza n. cronol. 2524/2026 del 06/05/2026



**TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO**  
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.**

Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,

**PREMESSO**

che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c.;  
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;

**COSI' PROVVEDE**

lette le note depositate nell'interesse delle parti;  
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c.

**PER QUESTI MOTIVI**

dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 *sexies* cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata.

Si comunichi

Il Giudice

dott.ssa Francesca Lecis



Sentenza n. 296/2026 pubbl. il 06/05/2026  
RG n. 697/2024  
Repert. n. 334/2026 del 07/05/2026  
Sentenza n. cronol. 2524/2026 del 06/05/2026

**N.R.G. 697/2024**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO  
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. **R.G. 697/2024** promossa da:

**-parte opponente-**

**contro**



**Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo**

La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti

**CONCLUSIONI**

**Nell'interesse della parte opponente:**

*ACCERTATA E DICHIARATA la qualifica di Consumatore del Sig. [redacted] e la conseguente applicazione della normativa a tutela del consumatore istituita dalla Direttiva n.93/13/CEE e Codice del Consumo (D.lgs 206/2005) per i fatti e i motivi espressi, nonché la presenza di clausole abusive nel contratto sottoscritto che hanno inciso nella formazione del titolo opposto*

**PRELIMINARMENTE**

*SOSPENDERE ex art. 649 c.p.c. l'esecutività del decreto ingiuntivo n. n. 66/2023 Tribunale di Nuoro per le ragioni esposte in narrativa inaudita altera parte, ovvero previa fissazione di udienza di sospensione anticipata rispetto alla prima udienza, posto che il pignoramento presso terzi non è sospeso e sarà chiamato alla prossima udienza dell'8 ottobre 2024, e conseguentemente la trattenuta del quinto della pensione è ancora in essere.*

**NEL MERITO**

**IN VIA PRINCIPALE**

*ACCERTARE E DICHIARARE la nullità della clausola di coobbligazione, di cui alla pag. 3 del finanziamento, contenuta nel contratto di finanziamento sottoscritto dal Sig. [redacted] e quindi, conseguentemente,*

*ACCERTARE la nullità di ogni obbligazione dell'opponente verso l'opposta ovvero, in ogni caso, la violazione dell'art. 1957 c.c. e DICHIARARE decaduto l'impegno di garanzia dell'attore in opposizione e per l'effetto*

*REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando l'attore libero da qualsivoglia obbligo di pagamento per effetto del finanziamento del 10 dicembre 2019;*

**IN VIA SUBORDINATA**

*ACCERTARE E DICHIARARE la nullità delle clausole costi di ritardo nel pagamento, di cui alla pag. 2 del finanziamento e della clausola di mancato o ritardato pagamento delle rate di cui all'art. 8 condizioni generali sub pag. 5 del finanziamento, e quindi*

*REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto in quanto comprensivo di somme determinate in applicazione di dette clausole nulle;*

**IN OGNI CASO**



Sentenza n. 296/2026 pubbl. il 06/05/2026

RG n. 697/2024

Repert. n. 334/2026 del 07/05/2026

Sentenza n. cronol. 2524/2026 del 06/05/2026

*ORDINARE le cancellazioni di ogni formalità pregiudizievole presso le banche dati di settore in danno del signor [redacted] ottenuta in forza del suddetto titolo con ogni costo a carico delle controparti.*

*Con vittoria di spese e compensi, oltre alle spese generali (15%), CPA e IVA da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari ex art.93 c.p.c.*

*Con espressa riserva di risarcimento dei danni conseguenti ai fatti esposti per i quali si dichiara di intendere procedere in separata sede e quindi così si interrompe ogni relativo termine di prescrizione.*

**Nell'interesse della parte opposta**

*In Via Preliminare:*

- *Rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. [redacted] /2023;*
- *Rigettare la richiesta di cancellazione di ogni formalità pregiudizievole.*

*NEL MERITO*

*In via principale*

- *rigettare la domanda formulata dall'opponente in quanto assolutamente infondata sia in fatto sia in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, ai danni del medesimo;*

*In ogni caso*

- *condannare l'opponente al pagamento in favore di Banco [redacted] S.p.A. delle spese di lite.*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. [redacted] in ossequio al termine concesso dal Giudice dell'Esecuzione, proponeva opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. [redacted] /2023 emesso dal Tribunale di Nuoro nel giudizio [redacted], evidenziando la presenza di clausole abusive, e dunque nulle, nel contratto oggetto di azione monitoria ed in particolare della clausola di coobbligazione (di cui alla pag. 3 del contratto sub Doc.2) con conseguente applicazione della disciplina della fideiussione ed intervenuta decadenza della stessa applicandosi il termine semestrale ex art.1957 c.c.. Instava, pertanto, per la sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto.

Con comparsa di costituzione e risposta del 20.08.2024, si costituiva in giudizio il Banco [redacted] s.p.a. contestando le avverse eccezioni e, nello specifico, la nullità e vessatorietà delle clausole apposte al contratto, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Con separata ordinanza, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3 settembre 2024, fissata per la decisione in ordine all'istanza di sospensione ex art. 647 c.p.c., il giudice sospendeva l'esecuzione.



Sentenza n. 296/2026 pubbl. il 06/05/2026

RG n. 697/2024

Repert. n. 334/2026 del 07/05/2026

Alla successiva udienza del 19.11.2024 venivano concessi i termini di cui alle memorie ex art. 171

Sentenza n. cronol. 2524/2026 del 06/05/2026

ter c.p.c.

La causa, istruita tramite produzioni documentali, è stata rimessa per la decisione all'udienza del 02.04.2026, con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata.

, in qualità di consumatore, ha proposto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., chiedendo accertarsi la nullità della clausola di coobbligazione contenuta nel contratto di finanziamento del 10.12.2019, con conseguente applicazione della disciplina della fideiussione ed intervenuta decadenza della stessa per decorso del termine semestrale ex art.1957 c.c., nonché la nullità della clausola relativa al ritardo nel pagamento e della clausola di mancato o ritardato pagamento delle rate (art.8 delle condizioni generali), sulle quali non sarebbe intervenuta alcuna trattativa tra la Banca e il Consumatore.

La società opposta ha contestato la sussistenza di un'obbligazione di garanzia in capo all'opponente, ritenendo integrata, nel caso di specie, la diversa figura del coobbligato ex art. 1292 c.c., con conseguente inapplicabilità dell'art.1957 c.c. Ha inoltre dedotto l'avvenuta sottoscrizione delle clausole ritenute abusive ex art.1341 c.c., con conseguente loro validità nonché l'assenza di abusività delle clausole relative al mancato o ritardato pagamento di rate nella loro concreta applicazione al contratto. Ha infine sostenuto che non sussista in capo al professionista alcun onere di prova della trattativa individuale intrapresa con il consumatore, trattandosi di contratto concluso per moduli e formulari.

Avuto riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti, si pone l'esigenza di esaminare preliminarmente la fattispecie del coobbligato di cui all'art. 1292 c.c. al fine di stabilire se

risponda a titolo di garante ovvero di obbligato principale.

Pur essendo noto il contrasto insorto nella giurisprudenza di merito in ordine alla figura, di incerta qualificazione, del coobbligato che ha visto contrapporsi due orientamenti: il primo, che riconduce la coobbligazione alla fattispecie di cui all'art. 1292 c.c. e il secondo, che la riconduce alla fideiussione (rispettivamente: Tribunale di Piacenza, sent. n. 322 del 30.05.2023 e Tribunale Firenze, sent. n. 1647 del 23.5. 2019), ritiene tuttavia la scrivente di aderire al secondo degli anzidetti orientamenti.

Non appare, invero, configurabile nel caso concreto la figura del coobbligato.

Come è noto, l'obbligazione solidale passiva può riscontrarsi in due ipotesi: nei rapporti negoziali a carattere plurisoggettivo, nell'ambito dei quali ciascuno dei condebitori è titolare del rapporto e destinatario dei relativi effetti, oppure nelle ipotesi in cui, all'obbligazione principale, si affianchi un'obbligazione accessoria avente carattere di garanzia. In tale seconda ipotesi, il garante non è parte



Sentenza n. 296/2026 pubbl. il 06/05/2026

RG n. 697/2024

Repert. n. 334/2026 del 07/05/2026

Sentenza n. cronol. 2524/2026 del 06/05/2026

del rapporto da cui sorge l'obbligazione, ma assume una responsabilità solidale che si fonda su un diverso titolo rispetto all'obbligazione principale, ossia il rapporto di garanzia.

Delle due l'una: o l'obbligato in solido è titolare del rapporto e destinatario degli effetti del contratto o assume l'obbligazione di garanzia di un debito altrui, non potendo individuarsi una terza figura "ibrida", disancorata dalle prime due, di un soggetto obbligato che non sia né parte del rapporto principale e destinatario dei relativi effetti, né garante in senso proprio.

Nel caso di specie, \_\_\_\_\_ in qualità di coobbligato, ha sottoscritto il contratto di finanziamento n. \_\_\_\_\_ del 10 dicembre \_\_\_\_\_, in forza del quale l'allora \_\_\_\_\_, concedeva al Sig. \_\_\_\_\_ (figlio di \_\_\_\_\_) la somma di euro 32.940,84.

L'art. 2 delle condizioni generali contratto stabilisce che «con la sottoscrizione, il coobbligato assume solidalmente con il Cliente l'obbligo per il puntuale adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto».

Sulla base della documentazione prodotta, risulta pacifico in causa, in quanto non contestato, che il beneficiario del contratto di credito al consumo sia esclusivamente \_\_\_\_\_, il quale viene contrattualmente indicato come "cliente".

Dal contratto, è possibile evincere che il Cliente si obbliga a rimborsare il finanziamento ricevuto attraverso rate mensili alle scadenze previste dal contratto (art. 3); può esercitare il diritto di recesso entro il termine di 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto (art. 6) o provvedere al rimborso anticipato del prestito ricevuto (art. 7). Il solo cliente è intestatario della polizza assicurativa e sottoscrittore dell'addebito diretto delle rate.

Diversamente, alcun diritto è espressamente previsto in capo al coobbligato in relazione al contratto concluso, il quale parrebbe assumere solo l'obbligo di restituzione della somma finanziata, senza potersi autonomamente determinare o sciogliere dal vincolo contrattuale.

Il contratto inoltre, all'art. 10, rubricato ulteriori garanzie, stabilisce espressamente che la concessione del finanziamento può essere subordinata, alla prestazione di ulteriori garanzie, tra le quali: l'acquisizione di un soggetto coobbligato per il rimborso del finanziamento, il rilascio di una fideiussione o la sottoscrizione di cambiali all'ordine.

È proprio il contratto, pertanto, a ricondurre la figura del coobbligato alla fattispecie delle "garanzie", non avendo altrimenti senso l'inserimento in tale categoria.

Deve altresì evidenziarsi che alcun vantaggio o concreto interesse dell'obbligato in solido appare evincibile dalla complessiva operazione economica realizzata, considerato che il contratto comporta per lui solo l'insorgere di un'obbligazione di rimborso di somme di fatto erogate a un terzo.

Alla luce di tale disamina, l'opponente non può essere considerato parte del rapporto contrattuale né destinatario degli effetti del medesimo, ma un mero garante.



Sentenza n. 296/2026 pubbl. il 06/05/2026

RG n. 697/2024

Repert. n. 334/2026 del 07/05/2026

Sentenza n. cronol. 2524/2026 del 06/05/2026

Deve infatti concludersi che quest'ultimo, nel sottoscrivere il contratto di prestito personale, in qualità di coobbligato, abbia assunto l'obbligo di garantire l'adempimento di un'obbligazione altrui, qualificabile in termini di garanzia atipica.

Considerato che il finanziamento oggetto di causa è stato richiesto e ricevuto dal cliente

, l'odierno opponente riveste solo il ruolo di garante personale, ossia di fideiussore/garante del figlio.

Non appare infatti condivisibile la difesa dispiegata dall'opposta, suffragata da parte della giurisprudenza di merito, secondo cui la clausola di coobbligazione comporterebbe l'assunzione da parte del coobbligato della medesima obbligazione assunta dal debitore principale.

Al fine di supportare tale prospettazione, l'opposta avrebbe dovuto dimostrare che il finanziamento era stato erogato anche in favore di o quantomeno provare i presupposti della solidarietà eguale cioè l'esistenza di un interesse comune dei condebitori nell'obbligazione principale, del tutto assente nel caso di specie. Sostenere che la causa sia quella del rafforzamento del credito, come argomentato dall'opposta, conferma piuttosto che smentirla la prospettazione della garanzia.

La clausola di coobbligazione deve, pertanto, essere interpretata come contratto atipico di garanzia personale, al quale deve essere applicata la disciplina del contratto di fideiussione, sulla scorta del principio per cui, in assenza di una disciplina negoziale di dettaglio, deve trovare applicazione la disciplina codicistica del "tipo" con cui il contratto creato dall'autonomia privata ha più elementi in comune. Nel caso di specie, tale contratto è certamente la fideiussione di cui all'art. 1936 c.c.

Tale interpretazione, trattandosi di un consumatore, appare anche la più favorevole, in linea con quanto disposto dall'art. 35, co. 2, del codice del consumo, secondo cui: *«in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore»*.

Chiarito tale fondamentale presupposto, occorre evidenziare come, alla luce della documentazione in atti, sia innegabile che il contratto violi le norme di trasparenza poste a tutela dei consumatori, atteso che non è stato informato, in modo chiaro e completo, del ruolo assunto rispetto al contratto, né delle conseguenze giuridiche ed economiche della clausola, né dei potenziali effetti pregiudizievoli. Onere della prova di cui era certamente gravata l'opposta.

Essendo incontestato che, nel contratto in esame, rivesta la qualifica di consumatore, la clausola di coobbligazione deve qualificarsi come vessatoria, in quanto comporta una rinuncia ai diritti spettanti al garante, in violazione dell'art.33 comma 2 lettere b), r) e t) del Codice del Consumo, che considera abusive le clausole che prevedono oneri e rinunce eccessivamente gravosi e mai appositamente negoziati tra le parti, in ragione del significativo squilibrio esistente da diritti e oneri posti a carico delle parti.



Sentenza n. 296/2026 pubbl. il 06/05/2026

RG n. 697/2024

Repert. n. 334/2026 del 07/05/2026

Sentenza n. cronol. 2524/2026 del 06/05/2026

Attesa la nullità della clausola e riqualificata la fattispecie alla stregua di una garanzia, deve ritenersi applicabile la disciplina di cui all'art. 1957 c.c. in forza della quale *«il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate»*.

Orbene, nel caso di specie, l'opponente ha tempestivamente formulato l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., che merita accoglimento per i seguenti motivi.

È pacifico, in quanto non contestato, che l'obbligazione principale sia interamente scaduta al 1° giugno 2022 (cfr. Doc.8 lettera di decadenza).

Il termine semestrale ex art.1957 c.c. è scaduto il 1° dicembre 2022, mentre il ricorso per decreto ingiuntivo risale al febbraio 2023 e dunque ben oltre il detto termine.

In conclusione, la garanzia era già estinta ex art. 1957 c.c. al momento del deposito del ricorso per ingiunzione e, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato con integrale liberazione dell'opponente dall'obbligo di garanzia personale su di lui gravante.

Ogni altra domanda o eccezione dell'opponente, peraltro proposta in via subordinata, rimane assorbita.

In relazione alle ulteriori eccezioni sollevate, il Tribunale non può comunque esimersi dal rilevare che, anche laddove la clausola di coobbligazione fosse stata valida, avuto riguardo al contenuto delle obbligazioni assunte con il contratto (art. 8), era onere del professionista, ai sensi dell'art. 34, comma 5 del Codice del Consumo, dare la prova del fatto positivo dello svolgimento della trattativa, non essendo configurabile un onere del consumatore di provare il fatto negativo della mancanza di negoziazione.

Occorreva pertanto dimostrare che la trattativa era stata caratterizzata dai requisiti della serietà (ossia svolta mediante l'adozione di un comportamento obiettivamente idoneo a raggiungere il risultato di una composizione dei contrapposti interessi delle parti), della effettività (rispettosa della autonomia privata delle parti, non solo nel senso di libertà di concludere il contratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità di determinarne il contenuto), e della individualità (dovendo riguardare tutte le clausole, o elementi di clausola, costituenti il contenuto dell'accordo, prese in considerazione sia singolarmente oltre che nel significato desumibile dal complessivo tenore del contratto (Cass. 497 del 2021; Cass. 24262/2008; Cass. 18785/2010; Cass. 14287/2015).

Alla luce delle considerazioni svolte, il decreto ingiuntivo opposto dev'essere revocato e l'opponente deve ritenersi liberato dall'obbligazione assunta.

\*

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico dell'opposta, come liquidate in dispositivo.



Sentenza n. 296/2026 pubbl. il 06/05/2026

RG n. 697/2024

Repert. n. 334/2026 del 07/05/2026

Sentenza n. cronol. 2524/2026 del 06/05/2026

La liquidazione dovrà essere effettuata, ai sensi del DM 10 marzo 2014, come aggiornati ai sensi del DM 147 del 2022, in ragione del valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, secondo valori medi indicati nella tabella allegata al DM citato per i giudizi di cognizione di valore compreso tra 26.000,00 e 52.000,00, esclusa la fase istruttoria.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 66/2023 emesso dal Tribunale di Nuoro;
- dichiara la nullità della clausola di coobbligazione per i motivi di cui alla parte motiva e, in accoglimento dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., dichiara l'opponente non tenuto ad alcuna obbligazione nei confronti del Banco \_\_\_\_\_ ;
- condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 5.810,00 per compensi professionali, oltre a spese esenti, spese generali, IVA, CPA, con spese del monitorio a carico dell'opposta;

Così deciso in Nuoro, 06.05.2026

Il Giudice

dott.ssa Francesca Lecis

